

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO ALL’EQUIPE’ DI PROFESSIONISTI VOLTO A FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L’OSPEDALIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ O PERSONE INFRA 65ENNI AD ESSE ASSIMILABILI RESIDENTI E DOMICILIATI NEI TERRITORI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII – ASCOLI PICENO, XXI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E XXIII UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO – INTERVENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L’OSPEDALIZZAZIONE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” NEXT GENERATION EU

CUP C34H22000050006 CIG _____ CPV 80510000-2

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021
- Le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di a) Investimento 1.1- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3- Housing temporaneo e stazioni di posta;
- Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- La delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- L'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- L'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- L'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- I principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- Il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- La Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati e ss.mm.ii.;
- Le specifiche norme di settore successivamente pervenute;
- La Deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 28 luglio 2021 che, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha istituito il gruppo di lavoro tecnico, denominato Cabina di regia PNRR;
- Il Decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 4 novembre 2021 con il quale, alla luce della deliberazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale del 28 luglio 2021, si è istituito in seno alla Rete un gruppo di lavoro tecnico denominato Cabina di regia PNRR, con finalità di raccordo e coordinamento tra autorità centrale, regioni e comuni al fine della migliore realizzazione degli interventi contenuti nel PNRR concernenti i servizi sociali territoriali e facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- La Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:
 - Investimento 1.1- € 500 milioni- L'investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali:
 - interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
 - interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti;

- interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
- Le riunioni del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 16 novembre 2021, nella quale sono stati presentati gli interventi di investimento del PNRR a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, e del 1° dicembre 2021, nella quale è stato discusso il Piano Operativo per la presentazione delle proposte di adesione alle progettualità per l'implementazione degli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 della Componente M5C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di:
a) Investimento 1.1- Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3- Housing temporaneo e stazioni di posta;
- Il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022;
- La riunione del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 9 febbraio 2022, nella quale sono stati illustrati e approfonditi i requisiti di ammissione, i criteri e le modalità di valutazione delle istanze presentate dai territori ai sensi dell'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3- Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;
- La pubblicazione del suddetto avviso nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale 5 in data 15 febbraio 2022;
- Il DD n. 32 del 15 marzo 2022 che istituisce le Commissioni per la valutazione delle proposte progettuali presentate dai distretti sociali;
- il Progetto "Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità" che l'ATS XXII – Comune di Ascoli Piceno capofila di seguito (ATS XXII) ha presentato in risposta al suddetto Avviso 1/2022 in associazione con gli Ambiti Territoriali Sociali XXI San Benedetto del Tronto e XXIII Unione dei Comuni della Vallata del Tronto.
- il DD 98 del 09/05/2022 con cui la Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale ha pubblicato gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, in cui il suddetto progetto, con CUP C34H22000050006, risultava ammesso a finanziamento;
- l'Accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale" del PNRR che prevede progettualità per l'implementazione dell'Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento Sub – 1.1.3 – Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione siglato tra L'Amministrazione centrale titolare degli interventi-Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR- presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; La Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ATS XXII;

- l'Accordo tra enti ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990 per l'attuazione del progetto "1.1.3 – Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione", promosso dagli Ambiti Territoriali Sociali XXII – Ascoli Piceno, XXI San Benedetto del Tronto e XXIII Unione dei Comuni della Vallata del Tronto a valere sulle risorse rese disponibili dal PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU – CUP _ C34H22000050006;
- la Composizione del gruppo di lavoro tecnico professionale dedicato all'individuazione dei beneficiari ed alla stesura dei piani di assistenza individuali nell'ambito della linea di intervento 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata e assistita e prevenire l'ospedalizzazione, della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU;
- Accordo di collaborazione per le dimissioni e ammissioni protette ospedale-territorio tra l'Azienda Sanitaria Territoriale –AST di Ascoli Piceno e gli AATTSS 22 Comune di Ascoli Piceno (capofila) 21 Comune di San Benedetto del Tronto e 23 Unione dei Comuni della Vallata del Tronto per la realizzazione del progetto "Dimissioni protette" Linea di intervento 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti.

Art. 1- OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di formazione volto a sviluppare ed accrescere lo stretto collegamento e avviare una solida integrazione tra i servizi sanitari e sociosanitari che vanno a costituire la rete assistenziale nel suo complesso.

Significativi atti nazionali e regionali hanno evidenziato l'importanza della continuità dell'assistenza tra ospedale e territorio e della dimissione protetta quale meccanismo organizzativo per garantirne l'efficacia e l'appropriatezza della scelta del setting territoriale.

La domiciliarità delle cure rappresenta l'approdo privilegiato per un paziente fragile e per questo il rafforzamento dei servizi socio-sanitari domiciliari sono propedeutici a garantire la dimissione anticipata assistita o prevenire l'ospedalizzazione, evitando il ricorso a ricoveri c.d. "impropri".

La formazione è rivolta alle equipe multidisciplinari individuate per la presente misura, opereranno e saranno presenti nei diversi Distretti sanitari e relativi Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Ascoli Piceno.

L'equipe multidisciplinare è composta da personale socio-sanitario ovvero Assistenti sociali di ATS e di Distretto socio-sanitario, Coordinatori infermieristici delle Cure domiciliari – ADI (assistenza domiciliare integrata), Infermieri, Medici di Distretto del territorio degli Ambiti Territoriali Sociali n. 22 (Capofila), 21 e 23 e dei corrispondenti Distretti socio-sanitari dell'intero territorio della Provincia di Ascoli Piceno.

Le citate equipe lavoreranno a favore di persone anziane non autosufficienti in condizione di fragilità o persone infra65enni ad esse assimilabili residenti e domiciliate nella Provincia di Ascoli Piceno.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO E CORRISPETTIVO

Il contratto ha durata dalla stipula del contratto (indicativamente dal 15/10/2025) a fino al 31/03/2026 salvo eventuale proroga solo temporale concessa dall’autorità di gestione ed approvato dall’ATS XXII..

A tale data dovranno essere esaurite le ore di servizio, ovvero conclusioni tutti gli adempimenti previsti per la realizzazione del Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità nei territori degli Ambiti Territoriali Sociali XXII – Ascoli Piceno, XXI – San Benedetto del Tronto e XXIII – Unione dei Comuni della Vallata del Tronto.

Art. 3 – PREZZI

Il corrispettivo **massimo è di € oltre iva di legge di cui all’art.2 del presente capitolato**

Il corrispettivo effettivo è quello riportato nell’offerta conseguente alla trattativa privata inserita nel MEPA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l’importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

L’ammontare complessivo del servizio, di cui al presente affidamento comprende, oltre l’utile dell’Impresa, tutte le forniture di materiali, tutti i trasporti, tutte le spese di mano d’opera varie, tutti gli oneri prescritti dal D.Lgs. 36/2023, e in genere quanto altro occorre per il servizio.

ART. 4 – REVISIONE DEL PREZZO DELL’APPALTO

In corso di esecuzione del contratto, lo stesso può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 60 del Codice, qualora intervengano variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione in misura superiore al 5% rispetto al corrispettivo complessivo del contratto e tali da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto e in ogni caso devono essere autorizzate dal RUP.

La revisione dei prezzi è ammissibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima.

Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato ricorrendo l’ipotesi in precedenza descritta, egli ha facoltà di richiedere la riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, mediante apposita istanza supportata da adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o da altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni.

il RUP, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria terrà conto del fa riferimento alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI).

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dall’istanza con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento

determina l'importo riconosciuto a titolo di revisione dei prezzi, comunque nella misura massima dell'80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AFIDATARIA

- Compilare la modulistica (es. gruppo di progetto, timesheet, ecc.) che sarà successivamente fornita dall'Ufficio di Ambito, secondo le tempistiche e con le modalità richieste dall'Ambito stesso;
- Essere disponibili ad impegnare ciascun operatore impiegato nel progetto, nell'utilizzo di nuovi e innovativi sistemi di rilevazione delle presenze (es. app su smartphone), qualora entrino in funzionamento e siano quindi richiesti dall'Ufficio di Ambito;
- Essere disponibili a far partecipare il proprio personale coinvolto nelle attività di progetto, a eventuali formazioni (es. sull'utilizzo del "SiCare") che saranno organizzate dall'Ufficio ATS XXII;
- Garantire tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato, concordate con il responsabile di progetto presso l'Ufficio di Ambito;
- Garantire un incontro a cadenza mensile fra gli operatori impegnati nei servizi ed il responsabile di progetto per la verifica degli stessi;
- Aggiornare il diario degli interventi di ciascun beneficiario, rispetto alle attività ed iniziative svolte, direttamente nella cartella sociale informatizzata dell'ATS XXII "SiCare";
- Garantire la continuità del Servizio per tutta la durata del contratto anche in riferimento agli operatori limitando gli eventuali fenomeni di turnover che comprometterebbero la continuità del rapporto con l'utenza;
- Assicurare la riservatezza delle informazioni relative alle persone che usufruiscono del Servizio;
- Presentare, su richiesta dell'Ente appaltante, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi del personale impegnato per l'esecuzione del contratto;
- Ottemperare a tutte le disposizioni legislative in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza;
- Rispondere verso terzi dei danni alle persone e alle cose che potrebbero derivare nell'espletamento del servizio per fatto della ditta medesima o dei suoi operatori;
- Garantire la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al servizio prestato e alla copertura assicurativa per infortuni subiti o causati dagli utenti nel corso delle attività e per le ipotesi di responsabilità civile verso utenti e verso terzi, per lesioni personali o danneggiamenti di cose comunque verificatosi, anche ad opera degli utenti, nello svolgimento del servizio, esonerando questo Comune e i Comuni dell'Ambito da ogni responsabilità al riguardo e restando a suo (dell'aggiudicatario) esclusivo carico il risarcimento del relativo danno;
- Provvedere alla elaborazione ed aggiornamento del Diario personalizzato per ogni utente dove saranno inseriti tutti gli interventi usufruiti dall'interessato, tramite l'utilizzo della cartella sociale informatizzata "SiCare";
- Concordare con il personale quanto necessario per gli spostamenti dalla sede dell'aggiudicatario alla sede dell'ente appaltante, ai domicili degli utenti e/o presso le sedi distaccate. L'Ente appaltante non fornisce mezzi di spostamento. Nel prezzo orario a base di gara, sono considerati anche i rimborsi spesa per gli spostamenti.
- I mancati adempimenti rispetto a quanto sopra indicato saranno segnalati in forma scritta (es. mezzo

mail).

L'affidataria riconosce preliminarmente che il servizio affidato è finanziato con risorse a valersi sulla Missione 5, Componente 2 Subcomponente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (NEXT GENERATION UE) e si impegna, conseguentemente, a rispettarne i relativi principi e obblighi fra i quali:

- Principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

In particolare, l'affidatario si impegna non arrecare danno significato agli obiettivi ambientali:

- Mitigazione del cambiamento climatico
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
- Transizione verso un'economia circolare
- Prevenzione e controllo dell'inquinamento
- Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
- Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
- Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

L'affidataria si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) indicare un Referente amministrativo per il Servizio affidato;
- b) dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato;
- c) trasmettere all'Ufficio Politiche Sociali e alla Responsabile, mensilmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all'ATS XXII e al Coordinamento Istituzionale la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
- d) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- e) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dagli utenti/familiari;
- f) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un “documento” di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- g) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- h) garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di

assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'ATS XXII è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;

i) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre, si stabilisce che:

1. il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.P.R. 626/94 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevato l'ATS XXII da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente all'ATS XXII tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'affidataria tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dall'affidataria, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con l'ATS XXII, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella contratto di affidamento della gestione del servizio;
3. in caso di sciopero l'affidataria è tenuta ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
4. l'ATS XXII si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;
5. nel caso che l'affidataria non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dall'ATS XXII una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione. In caso di ripetizione di una mancata e tempestiva sostituzione si applica la penale di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

L'affidataria si impegna sin d'ora:

- a rendicontare mensilmente all'ATS XXII, i servizi erogati con le modalità prescritte dal Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali che saranno comunicate all'affidatario appena verranno fornite da parte del Ministero all'ATS XXII;
- a conservare e rendere disponibile, per almeno cinque anni successivi alla chiusura del servizio, la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa – in originale – e a consentire le verifiche in loco da parte delle autorità di controllo regionali e nazionali PER ANNI 5;
- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni- nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021- che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR.

**ART. 6- PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI PER CONTRATTI FINANZIATI CON FONDI PNRR E PNC
– PENALI IN CASO DI VIOLAZIONI**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 47 D.L. n. 77/21, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiori a 50 e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 47 D.L. n. 77/21, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una DICHIARAZIONE del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e una RELAZIONE una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'operatore economico dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dello stesso nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L. 77/2021.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 47 D.L. n. 77/21, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore 50 sono tenuti a produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta economica o della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Al presente contratto finanziato con risorse PNRR/PNC al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne si prevede che costituiscono requisiti necessari dell'offerta (pena l'esclusione):

- a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito.

Calcolo della quota del 30 per cento:

Attenzione: Si deve intendere autonomo il target di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile.

In ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto.

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (Parere Mims n.1361 del 14.06.2022).

L'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento riguarda le assunzioni necessarie per l'esecuzione

del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Per una migliore disamina di questo obbligo si rinvia alle previsioni di cui al Paragrafo 5 delle “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” approvate con DM 7 dicembre 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309.

In base a dette Linee guida la quota del 30% dei neoassunti destinati a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021), deve essere riferito unicamente alle assunzioni “necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”, da determinarsi avendo riguardo all'intero arco temporale di esecuzione del contratto ed applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto.

Il rispetto dell'impegno di assicurare, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte delle stazioni appaltanti.

In caso di ricorso al subappalto trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. n. 77/2021, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai commi 3, 3 bis e 4, è prevista l'applicazione di una penale compresa tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare del contratto, commisurata alla gravità della violazione.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del D.L. n. 77/2021, la Stazione Appaltante è tenuta a rendere pubbliche le relazioni e le dichiarazioni obbligatorie citate in precedenza nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. Queste dovranno inoltre essere inviate anche ai Ministeri di riferimento.

ART. 7 RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidataria, in sede di svolgimento delle prestazioni, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

- a) relazione mensile sull'andamento del servizio;
- b) elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio a
- c) Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante all'affidataria, la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

Le modalità di rendicontazione delle prestazioni affidate sono definite dal Ministero per il Lavoro delle Politiche Sociali oltre che dalle disposizioni generali previste per il PNRR.

In ogni caso l'affidataria si impegna a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alle prestazioni oggetto di contratto.

Le procedure di rendicontazione restano in capo all'Ente beneficiario ed ogni documento di spesa (fatture, richieste di rimborso o pagamento, ecc..) dovrà essere ad esso indirizzato ed intestato. Resta in capo all'affidataria la responsabilità della conservazione di tutta la documentazione afferente all'appalto fino agli esiti di valutazione della rendicontazione da parte della ADG e comunque per un tempo pari a 5 anni documentazione dovrà essere resa disponibili su richiesta della Stazione Appaltante.

In nessun caso la stazione appaltante darà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente Capitolato.

ART. 8 - IL RESPONSABILE UNICO del PROGETTO (R.U.P.) ed il DIRETTORE dell'ESECUZIONE CONTRATTO

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.2 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal Capitolato;
- acquisisce tutte le segnalazioni dal direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente Capitolato, ecc.

Il Direttore dell'esecuzione (in seguito denominato per brevità D.E.C.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs n. 36/2023 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Nel presente affidamento, ai sensi degli artt. 15 e 114 del D.Lgs n. 36/2023 ed in conformità all'Allegato I.2 e Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 recanti "Attività del RUP" è svolta dal Dott. Paolo Ciccarelli e l'attività del Direttore dell'esecuzione è svolta dal dott. Domenico Fanesi;

Art.9 – COORDINAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLI

Spetta al Servizio ATS XXII, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali competenti, la pianificazione delle attività a cui la ditta aggiudicataria deve attenersi per assicurare un'organizzazione efficiente ed una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio e alle norme contrattuali.

Spetta alla ditta aggiudicataria:

- fornire all'Ufficio di Ambito, prima dell'inizio delle attività, l'elenco completo del personale operante e ogni variazione a detto elenco che dovesse verificarsi nel corso della realizzazione;
- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza delle prestazioni;
- assicurare capacità di indirizzo per quanto concerne le modalità di attuazione delle prestazioni.

Il Servizio ATS XXII può disporre in ogni momento, senza preavviso alcuno, controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento da parte della ditta aggiudicataria di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. La vigilanza ordinaria nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato appartiene all'Ufficio di Ambito.

Il DEC o suo delegato per l'appalto di che trattasi eseguirà la verifica di conformità sull'esatto svolgimento delle prestazioni.

Promuoverà controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

- la rispondenza delle attività previste dal presente Capitolato;
- la regolarità dell'assunzione dei soci lavorativi o dei dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi;

- l'effettuazione delle attività previste dal presente Capitolato;
- il rispetto di tutte le norme di legge in materia e delle disposizioni contrattuali;
- il gradimento del servizio.

Inoltre, l'affidataria s'impegna, in accordo con il Responsabile dell'ATS XXII ad adottare i criteri valutativi per la misurazione degli indici di qualità e di gradimento del servizio.

La Stazione Appaltante procederà, inoltre, alla verifica qualitativa degli interventi realizzati con il coinvolgimento dello stesso Prestatore di Servizi, del Responsabile del Servizio, degli Operatori professionali, delle famiglie e dei Servizi Sociali.

Art. 12 - PERSONALE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'affidamento, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Ente si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'affidamento, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Ente o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 36/3023.

Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà:

- essere informato, formato e addestrato, a cura dell'impresa aggiudicataria, circa le misure di sicurezza, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- essere provvisto dei dispositivi di protezione individuale previsti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, forniti dal datore di lavoro;
- indossare cartellino di identificazione riportante almeno nome e cognome dell'operatore, l'impresa di appartenenza;
- essere sempre provvisto di un documento di identità personale.

Art. 10- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA

I servizi devono essere svolti dall'aggiudicataria esclusivamente a suo rischio mediante autonoma organizzazione di impresa.

La ditta si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e assistenziale dei propri dipendenti o nel caso di Cooperative anche dei propri soci addetti al servizio e della Legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

La ditta ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente e se Ditta/cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla Legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'affidamento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione e di tutti gli aggiornamenti che intervengono nel corso del tempo, comprensivi degli accordi integrativi previsti a livello territoriale.

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ E DANNI

La Ditta aggiudicataria risponde verso terzi dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare nell'espletamento del servizio per fatto della ditta medesima o dei suoi dipendenti e operatori, sollevando pertanto l'Amministrazione comunale da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

Ugualmente l'Amministrazione comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per disservizi nei confronti dell'utenza e comunque per qualsiasi causa connessa agli obblighi derivanti dal servizio affidato.

La Ditta deve pertanto provvedere ad una adeguata copertura assicurativa degli operatori e degli assistiti per colpa/negligenza in vigilando del personale che presta il servizio a qualsiasi titolo ovvero per fatti di altri utenti.

Art. 12 – PENALITÀ

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle norme di legge e regolamento che attengono al tipo di attività, alle istruzioni che vengono impartite dall'Ufficio di Ambito.

L'Ufficio di Ambito, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali competenti, effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà attraverso il responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, alle contestazioni del caso, ogni qualvolta che dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura. Le gravi inadempienze saranno causa di risoluzione del contratto di appalto.

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il responsabile del procedimento invia comunicazione via posta elettronica qualificata con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate non fossero ritenute accoglibili, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, sarà imposta una penale pari allo 0,6 per mille, per ogni inadempienza grave.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Ente sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- la mancata consegna nei termini e secondo le modalità indicate della modulistica richiesta dall'Ufficio di Ambito (ad es. timesheet) o il ritardo ingiustificato nella stessa;
- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio stabilita nei progetti individualizzati;
- l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;
- negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti loro affidati;
- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio;

- utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso delle qualifiche richieste;
- il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Ufficio di Ambito;
- la mancata sostituzione, a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione comunale, degli operatori che dimostrino di non svolgere il proprio servizio in conformità alle indicazioni contenute nella programmazione;
- la mancata sostituzione immediata, chiesta dall'Ufficio di Ambito, di operatori dell'Impresa aggiudicataria che durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento, abbiano tenuto comportamenti negligenti, imprudenti e di grave imperizia nella vigilanza degli utenti loro affidati tali da compromettere la loro incolumità.

Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute sufficienti, si procederà all'applicazione della penalità con provvedimento motivato del responsabile del procedimento e l'importo sarà detratto dai compensi spettanti o dalla garanzia fideiussoria di cui al **successivo art. 27**.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art.13 – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea le prestazioni oggetto del presente contratto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Ufficio di Ambito si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 17, la sospensione del servizio è obbligatoria anche nel caso in cui non siano corrisposti gli emolumenti al personale dipendente per tutto il periodo in cui dura la vertenza sindacale.

ART. 14 - PAGAMENTI

Le fatture saranno mensili ed il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa acquisizione da parte della stazione appaltante della documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali (DURC), nonché previa verifica di cui al combinato disposto dell'articolo 48 b.i.s. D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n.40 del 18/01/2008.

Il corrispettivo dovrà essere calcolato sulla base delle ore effettuate e della tariffa oraria. La fattura dovrà essere accompagnata dal dettaglio delle ore svolte nel mese.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore ai sensi di legge.

Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Ascoli Piceno Ambito Territoriale Sociale XXII, VIA GIUSTI 4 63100 ASCOLI PICENO (AP), **Codice Univoco JDMFFB** e nell'oggetto dovranno necessariamente riportare la seguente dicitura: **" FORMAZIONE LEPS DIMISSIONE PROTETTE"**.

Le fatture dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica (trimestrale) attestante le attività effettivamente svolte e da ogni documentazione idonea a comprovare la loro effettiva realizzazione, da cui siano desumibili i dati di monitoraggio fisico, con specifico riferimento ai target conseguiti e ai destinatari delle azioni.

Al fine di rispettare le specifiche disposizioni in materia, l'affidatario dovrà inoltre impegnarsi a produrre tutta la documentazione previste dal PNRR con specifico riferimento al principio del DNSH e dei principi trasversali di attuazione degli interventi (tagging climatico, digitale, pari opportunità di genere e generazionali). L'affidatario dovrà altresì conformarsi alle disposizioni e ad ogni eventuale, ulteriore prescrizione indicata dall'Amministrazione Attuatrice per la realizzazione degli interventi di cui al PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU.

Le fatture dovranno contenere quanto previsto nel MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INVESTIMENTI M5C2 Versione 1.2 del 28/02/2024 e ss.mm.ii. La fattura o altri documenti contabili con valore probatorio equivalente conformemente alla normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU";
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito a esito negativo delle verifiche sopra citate, il prestatore di servizi non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

In nessun caso la stazione appaltante farà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente Capitolato. Il pagamento della prestazione, in

ogni caso, è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà richiesto esclusivamente dalla stazione appaltante ex art. 16-bis, comma 10, del D.L.185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio:

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Art. 15 - CONTROLLI

In base gli artt. 5 e 6 della delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022, i controlli amministrativi avverranno attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. sul link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolovirtuale-dell-operatore-economico-fvoe>)

Art. 16 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del contratto;

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Ente il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

Art. 17 – PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Ascoli Piceno, Ente capofila dell'ATS XXII, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, dienti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiestiper la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione

può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

La relativa richiesta è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di Ascoli Piceno: dott.ssa Nadia Corà, nominato con decreto Sindacale 48 del 13/11/2019 tel: 030/2531939 e-mail: consulenza@entionline.it; pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Ente capofila dell'ATS XXII.

Art. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. ed deve

inserire, a pena di nullità assoluta degli stessi, analoga clausola nei subcontratti dallo stesso stipulati dei quali si impegna a trasmettere copia alla stazione appaltante. L'affidatario e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione all' Ente concedente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente concedente. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

Il CIG relativo al servizio oggetto del presente Capitolato è il seguente: XXXXXXXXXX.

Art. 19 – RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune capofila, d'intesa con i Comuni dell'Ambito, effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle contestazioni del caso ogni qual volta che dovesse rilevare disfunzioni nel servizio o irregolarità di qualsiasi natura.

L'Ente risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci)giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalricevimento della richiesta da parte dell'Ente in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'Ente, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Ente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- per ripetute e reiterate inadempienze (superiori al 10% dell'importo contrattuale) segnalate in forma scritta (es. a mezzo mail);
- l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.
- L'Ente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:
 - interruzione del servizio senza giusta causa;
 - inosservanza reiterata di disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
 - inosservanza del divieto di subaffidamento del servizio;
 - ritardo nella sostituzione del personale inadempiente o non idoneo superiore al 15° giornodalla segnalazione;
 - recidiva inadempienza e comunque dopo due contestazioni di addebito nel corso del periodo contrattuale.

La risoluzione contrattuale, esercitata ai sensi, nei termini e nelle modalità individuati dall'articolo 122 del D.Lgs 36/2023, è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona della quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva di:

- affidare il servizio ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

All'Affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

Recesso

Ai sensi dell'art.1671 del codice civile e dell'art.109 del codice dei contratti pubblici l'Ente affidante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.

L'esercizio del recesso viene esercitato nei termini e modalità individuati dall'articolo 123 del D.Lgs 36/2023.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n° 135, l'Ente Affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488

Art. 20 - CODICE COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento del Comune di Ascoli

Piceno. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 21 – DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore — sottoscrivendo il contratto — attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Ascoli Piceno che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - DICHIARAZIONI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di ASCOLI PICENO e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'affidatario dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano, in ogni caso, inadempimenti gravi: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Ascoli Piceno.

ART. 24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla presente procedura ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione dell'affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 25 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso dell'affidamento, comunque attinenti il servizio in oggetto.

Il Rup
(dott. Domenico Fanesi)